

SENT. N. 7282/2013
R. G. N. 14882/2003



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, all'udienza del 30.5.13 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella presente controversia individuale di lavoro

tra

BISCEGLIE ROSA GRAZIA, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Gianfranco Marzocco e Tommaso De Grandis;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLE RICERCA SCIENTIFICA, con l'assistenza e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;

nonché contro

TANZI FRANCESCO -IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PEROTTI DI BARI- (contumace);

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: "1.ordinare all'amministrazione resistente...ed al dirigente scolastico...di astenersi dal proseguire dal porre in essere comportamenti lesivi della dignità, della serietà e della professionalità...e fautori della ingravescenza delle patologie emerse e provocate; 2. accertare la produzione del danno biologico, ex artt. 2087 c.c. e 32 della Cost., nei sensi e nella misura indicata nell'allegata consulenza medico-legale, per la causale innanzi rappresentata; 3. accertare la produzione del danno morale ed esistenziale, ex art. 2043 e 2059 c.c., da valutarsi alla stregua dei criteri equitativi previsti dagli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c. o, in subordine, dei diversi e/o ulteriori criteri che l'Autorità adita riterrà individuare ed assumere; 4. dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti lesivi evidenziati in narrativa e la sussistenza dello stato patologico evidenziato...; 5. per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza dei comportamenti vissuti e consumati in suo danno, individuati nella misura minima di €. 41.276,21 oltre alle spese sostenute, come documentate in atti; 6. condannare l'amministrazione resistente al pagamento

degli onorari e delle spese del presente giudizio, come per legge, oltre il rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P.”.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: "in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avversa domanda, per l'esistenza di uno specifico rimedio (accertamento della dipendenza da causa di servizio e istanza di equo indennizzo) per il ristoro dei danni lamentati da controparte. In subordine, ma ancora in linea preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente Ministero; in via gradata, rigettare la domanda per inesistenza della tutela del mobbing nell'ordinamento italiano; in via ancor più gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti necessari per la configurazione di una condotta di mobbing e, comunque, rigettare nel merito la domanda per infondatezza e totale mancanza di prova”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono. In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'amministrazione convenuta in ragione dell'eccezionale ascrivibilità della presente controversia all'ambito applicativo della disciplina dell'equo indennizzo delle infermità scaturite da cause di servizio, posto che -in ossequio all'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere- la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" non implica necessariamente, né può fare presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (Nella specie, in sede di merito, era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso; così Cass., Sez. Lav., Sent. n. 2038/2013).

In secondo luogo, deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'amministrazione convenuta, atteso il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza (così Cass., Sent. n. 6334/98).

Passando al merito, è opportuno evidenziare che il fenomeno del "mobbing" non è stato tipizzato normativamente ma è stato riconosciuto da autorevole giurisprudenza in quella serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere

nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, che sono caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (si veda Corte Cost. n. 359/2003).

Conseguentemente, affinché possa ritenersi configurato il *mobbing*, devono essere accertati tutti i seguenti elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio -illeciti o anche leciti se considerati singolarmente- che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (si veda, tra le tante, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 12725/2013).

Dall'applicazione degli enucleati principi alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della domanda attorea, atteso che la valutazione integrata del tenore della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e delle risultanze dell'espletata istruttoria orale assevera in termini affatto univoci la connotazione di illiceità della condotta datoriale censurata dalla parte ricorrente. Nello specifico, la parte ricorrente ha allegato e documentato l'esistenza di un precedente -connesso alla richiesta dalla stessa inoltrata fin dal 1997 nei confronti del dirigente dell'istituto scolastico Perotti al fine di ottenere la nomina del referente per il controllo del divieto di fumo nei luoghi pubblici e l'affissione dei cartelli antifumo, in ossequio alla direttiva emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.95- sfociata nell'emanazione di un'ordinanza di imputazione coatta a carico del dirigente per il reato di cui all'art. 328 c.p. (si veda l'ordinanza di imputazione coatta n. R.G. GIP 8473/2001, allegata in copia sub n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).

Risulta pure significativo quanto accertato in sede giudiziale -in via definitiva, con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 24345/05, che, nel confermare la condanna del dirigente Tanzi per il reato di ingiuria dallo stesso perpetrato ai danni della parte ricorrente al termine di una riunione del Collegio dei Docenti, ha evidenziato che "la frase pronunciata dal dirigente, se tollerabile in ambienti familiari o amicali, assume chiaro significato dispregiativo ove adoperata in ambito lavorativo e, come nella specie, ufficiale, quale un consiglio di docenti, dove va ritenuta lesiva della dignità sociale e professionale della persona".

Ulteriori riscontri documentali dell'atteggiamento persecutorio posto in essere dal dirigente scolastico dell'istituto Perotti ai danni della parte ricorrente si desumono: a) dalle dichiarazioni

sottoscritte dagli alunni della Bisceglie, che hanno puntualmente disconosciuto la sottoscrizione ovvero il contenuto del documento del 19 luglio del 2002 avente ad oggetto asserite difficoltà relazionali e didattiche degli alunni con la stessa docente (si vedano le dichiarazioni prodotte in copia sub nn. 16, 16/A, 16/G, 16/H, 16/L, confermate in sede di espletamento della prova testimoniale); b) dalle dichiarazioni sottoscritte dai genitori degli alunni dell'istituto scolastico Perotti negli anni di cui è causa, in cui gli stessi confermano di avere assistito alle aggressioni verbali perpetrate dal dirigente scolastico in danno della Bisceglie, in occasione dei Consigli d'Istituto, esclusivamente per il fatto che l'insegnante chiedeva spiegazioni o chiarimenti (si vedano le dichiarazioni allegate in copia sub nn. 19 e 20); c) dalle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro della Bisceglie (si veda la dichiarazione allegata in copia sub n. 21 del fascicolo di parte ricorrente, in merito all'atteggiamento sgarbato tenuto, nei confronti della Bisceglie, dal preside che: 1) nel corso dell'anno 2001-2002, pur dichiarando di essere in possesso di un documento sottoscritto dagli alunni in ordine a difficoltà relazionali con la docente, non le consentiva di prenderne visione; 2) in occasione del Collegio dei Docenti del 14.11.2002, quando la Bisceglie chiedeva di intervenire, dichiarava chiusa la riunione per poi riprenderla una volta che la Bisceglie aveva abbandonato l'aula; d) dalla dichiarazione allegata in copia sub n. 22 del fascicolo di parte ricorrente, in ordine all'atteggiamento irrispettoso tenuto, durante la seduta dei Collegi dei Docenti, nei confronti della Bisceglie da parte del Tanzi che le toglieva spesso la parola e non le permetteva di replicare alle osservazioni che lui faceva e che, nel corso del collegio del 24.4.02, aveva esordito dando lettura di una serie di azioni giudiziarie intentate nei suoi confronti dalla Bisceglie, cercando di metterla in cattiva luce e di avere il consenso del collegio; e) dalla dichiarazione allegata in copia sub n. 30 del fascicolo di parte ricorrente, in cui si dà atto del continuo attacco verbale, spesso rude e del tutto estraneo alle più elementari norme di buona educazione, tenuto nei confronti della Bisceglie dal Tanzi, che la attaccava con impropri e gesticolando in malo modo e, in una specifica occasione, si era bagnato il palmo delle mani con il sudore delle ascelle e, in segno di sfida, le aveva sbattute sotto il naso della Bisceglie, esterrefatta dal ribrezzo); f) dall'affissione, da parte del Tanzi, di un avviso in merito alla sospensione del pagamento delle ulteriori ore del Fondo dell'Istituzione che si avvale di un tono che -per il riferimento esplicito al nominativo delle docenti responsabili dell'iniziativa giudiziaria- lungi dal caratterizzarsi per il contenuto puramente informativo, si connota per l'utilizzo strumentale del potere gerarchico, finalizzato a stigmatizzare l'operato delle due docenti.

Laddove, è appena il caso di evidenziare che un ulteriore riscontro probatorio della responsabilità esclusiva della condotta datoriale nel determinare le conseguenze dannose patite dalla parte ricorrente si desume dalle valutazioni positive ricevute

dalla Bisceglie negli anni successivi a quelli di cui è causa, presso altri istituti ovvero presso il medesimo istituto Perotti, all'esito dell'avvicendamento al Tanzi di un nuovo dirigente (si vedano l'attestazione emessa in data 18.10.2006 dal dirigente scolastico dell'istituto Tridente, in cui si dà atto dell'atteggiamento positivo mostrato dalla Bisceglie nei rapporti con i colleghi, gli alunni e la segreteria nonché della disponibilità e dello spirito di collaborazione dalla stessa mostrato nei riguardi della dirigenza; l'attestazione emessa in data 1.12.06 dal nuovo dirigente scolastico dell'istituto Perotti, in cui si dà atto dei buoni rapporti intercorrenti tra la Bisceglie e gli alunni, i genitori ed i colleghi; il parere emesso in data 28.12.06 dal comitato di valutazione dell'I.T.C. Giulio Cesare, in cui si dà atto dell'inesistenza di problematiche didattiche e relazionali tra la docente ed il dirigente scolastico, il corpo docenti, il direttore dei servizi G.A., il personale A.T.A., gli alunni e le famiglie e si esprime parere lodevole sul servizio didattico e relazionale prestato dalla Bisceglie nell'A.S. 2005-2006).

Orbene, ad avviso di chi scrive, se è vero che nella dinamica relazionale propria di qualsivoglia ambiente di lavoro, la fisiologica conflittualità connessa alla necessità di contemperare approcci caratteriali, comportamentali ed ideologici diversi può essere senz'altro esacerbata da atteggiamenti di rigorismo legalistico ossessivo che -pur non disgiunti da buon fede, impegno, coinvolgimento personale ed attenzione nell'espletamento dell'attività lavorativa- possono rendere oltremodo disagiata se non, addirittura, pregiudicare la concreta operatività dell'istituzione scolastica (si veda quanto emerso, in ordine alla parte ricorrente, all'esito dell'indagine ispettiva espletata nel mese di ottobre del 1999, che dà atto dell'eccessivo rigore caratteriale della Bisceglie e della sua idoneità ad intralciare soluzioni rapide e funzionali) è altrettanto vero che, a fronte di tali oggettive difficoltà, la professionalità di chi è investito di funzioni dirigenziali risiede proprio nella capacità di gestire tali situazioni con sereno distacco e con l'uso degli strumenti apprestati dall'ordinamento per il corretto esercizio delle mansioni direttive e gerarchiche del dirigente, evitando il personale coinvolgimento emozionale che si traduca nell'offesa dell'altrui dignità personale e professionale.

Di contro, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, è evidente che detta linea di confine è stata ampiamente oltrepassata, nella misura in cui -a fronte di una situazione di particolare difficoltà, da parte del dirigente, nella gestione del rapporto professionale con la parte ricorrente- il comportamento del primo si è tradotto nella sistematica denigrazione della personalità umana, morale e professionale della seconda.

Tanto si evince -per un verso- dalle enucleate risultanze documentali -per altro verso- dall'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, atteso che i testi ivi escussi -le cui dichiarazioni di appalesano affatto attendibili, in quanto provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti di causa

per avervi assistito personalmente, in qualità di colleghi di lavoro della parte ricorrente ovvero di genitori degli alunni iscritti all'istituto scolastico Perotti- hanno confermato i toni aggressivi adottati dal dirigente nei confronti della Bisceglie in occasione delle riunioni dei docenti ed il gesto consistito nell'essersi bagnato il palmo delle mani del sudore delle proprie ascelle, spingendo la mano sotto il naso della Bisceglie (teste Mariano: "è vera la circostanza 22 a ...sulla circostanza 22 b posso confermare questa circostanza in quanto avvenuta durante una riunione del corpo docente dei docenti di lingua straniera; preciso che il preside Tanzi si è scagliato, e cioè urlava e gesticolava nei confronti della prof.ssa Bisceglie...confermo il capitolo 22 l, precisando che il preside, comportandosi in quel modo, dichiarava <mi stai facendo sudare> in dialetto della provincia barese"; teste Simone: "il preside Tanzi ha aggredito durante un consiglio di istituto, verbalmente dicendo alla prof.ssa Bisceglie che non poteva avere diritto di parola e che il registro contabile non poteva essere né visto né toccato"); la riapertura del verbale e la ripresa della discussione dei punti all'ordine del giorno da parte del Tanzi solo dopo l'allontanamento della Bisceglie, l'uso di toni sgarbati nei confronti della stessa e l'inoltro, all'indirizzo dell'insegnante, dell'accusa di difficoltà relazionali con gli alunni in forza di una lettera che non le veniva mostrata nonostante le sue richieste in tal senso (teste Petruzzelli: "...in quel collegio docenti il preside dapprima dichiarò chiusa la seduta, lasciando allontanare la prof.ssa Bisceglie ed altri insegnanti, e dopo riprese i lavori con trattazione e deliberazione all'ordine del giorno...era sgarbato nei toni...diceva di avere ricevuto una lettera, firmata da alcuni alunni, con la quale si facevano delle lamentele sulla prof. Bisceglie e questa lettera non fu mostrata nonostante questa lo chiedesse, né fu spiegato il contenuto di queste lamentele"); la progressiva emarginazione della parte ricorrente, mediante la sua esclusione dagli atti preparatori degli organi collegiali e lo svilimento della sua dignità mediante la lettura, in occasione di un collegio dei docenti, delle iniziative giudiziarie dalla stessa intentate nei confronti del preside (teste Biffi: "...è stata emarginata e non partecipava più alla gestione collegiale...questa esclusione è avvenuta attraverso il non coinvolgimento della ricorrente negli atti preparatori degli organi collegiali tenuti informalmente dal preside e dagli altri colleghi"; teste Vernone: "confermo la circostanza sub 8 (lettura delle vicende giudiziarie provocate dall'istante nei confronti del preside). Con riferimento all'8° si trattava di circostanze non all'ordine del giorno, ricordo che alcuni docenti chiesero al preside di interrompere la narrazione...il preside, in più occasioni, ha strappato il microfono dalle mani della ricorrente per impedirle di parlare sull'argomento verbali").

Quanto alle conseguenze scaturenti dall'illecita condotta datoriale, la più recente ed autorevole giurisprudenza (cfr. SS. UU. Cass., Sent. n. 6572/2006) definisce il danno esistenziale come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore



ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (successive conformi Sent. n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007); laddove, si appalesano non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (Sent. n. 3284/2008).

Peraltro, la gravità dell'offesa integra un ulteriore requisito ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, dovendo la lesione eccedere una certa soglia di offensività, si da rendere il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, Sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002).

In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, sicché l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006). Con precipuo riferimento al rapporto di lavoro, l'art. 2087 c.c. (a norma del quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettibili di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) implica che la loro lesione può dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psico-fisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa. Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla di danno esistenziale, con una definizione connotata da una valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore e, quindi, danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili.

In ogni caso, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, sicché il riferimento a determinati tipi di

pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Viene, in primo luogo, in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale che, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, da intendersi -nondimeno- come sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale nel qual caso, invece, il turbamento d'animo o il dolore intimo sofferti rientrano nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente; sicché determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei su indicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Di contro, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cosiddetto danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

E', del pari, da respingere la variante costituita dall'affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., SS. UU., Sent. n. 26972/08).

Ciò premesso, alla stregua delle argomentazioni innanzi esposte, deve senz'altro riconoscersi l'adeguatezza causale della condotta datoriale censurata a determinare, in capo alla parte ricorrente, il danno non patrimoniale connesso alla lesione della sua integrità psico-fisica e della sua personalità morale; a tale riguardo, il consulente tecnico d'ufficio -le cui conclusioni questo giudicante reputa affatto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame diagnostico, clinico e strumentale delle condizioni di salute della parte ricorrente e supportate da una motivazione logica, coerente ed esente da contraddizioni- anche all'esito dei chiarimenti resi in corso di causa, ha ritenuto fondato il ruolo concausale della vicissitudini lavorative in oggetto nel determinismo del disturbo ansioso depressivo cronico contratto dalla parte ricorrente, in considerazione della tempistica di insorgenza della malattia e della assenza di pregresse affezioni psichiatriche nel soggetto nonché di familiarità positiva per tale tipo di infermità, valutando il

danno biologico scaturitone in capo alla Bisceglie nella misura complessiva del 9%; inoltre, il medesimo C.T.U. -all'esito delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte- ha giustificato la valutazione del 9% in ragione dei parametri di quantificazione previsti per la su indicata affezione e della assenza di un costante trattamento psico-farmacologico in atto, di cui la stessa parte ricorrente ha affermato di fare uso soltanto al bisogno.

Pertanto -previa applicazione delle tabelle elaborate dalla Corte di Appello di Milano ai fini della determinazione unitaria del danno non patrimoniale in relazione all'anno 2013, cui apportare i correttivi equitativi connessi alla fattispecie concreta- si reputa equo liquidare il danno non patrimoniale subito dalla parte ricorrente in misura pari ad Euro 21.250,00 -di cui Euro 17.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico ed Euro 4.250,00 a titolo di risarcimento del danno morale- cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dal mese di gennaio del 2013 e dovuti fino al soddisfo. Di contro, va disattesa la rivendicazione afferente al danno patrimoniale che la parte ricorrente ha dedotto di aver subito in conseguenza dell'illecita condotta datoriale, attesa la genericità dell'impianto assertivo e probatorio di parte ricorrente *in parte qua*; difatti -per un verso- le spese sostenute in occasione dei numerosi giudizi civili, penali ed amministrativi instaurati nei confronti del Tanzi nonché per la redazione della consulenza tecnica di parte prodotta nel presente giudizio rientrano nel novero delle spese processuali da liquidare all'esito di ciascuno di tali giudizi -per altro verso- dalla documentazione medico-sanitaria allegata al fascicolo processuale di parte ricorrente, afferente a svariate prescrizioni mediche e visite specialistiche anche in ambiti affatto diversi da quello psichiatrico, non si evince affatto il nesso di adeguatezza causale con i fatti di cui si controverte.

Le spese processuali -liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- vengono poste definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta, in forza della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di Euro 21.250,00 -di cui Euro 17.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico ed Euro 4.250,00 a titolo di risarcimento del danno morale- cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dal mese di gennaio del 2013 e dovuti fino al soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;

-condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della ricorrente -che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e CAP come per legge- nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa-.

Bari, 30.5.2013

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

Depositata in cancelleria
IL 24.7.2013.
L'assistente giudiziario
(Francesco Maselli)

